

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.065/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 ottobre 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA SIG.RA DE CICCO MICHELA,**

INFLITTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/PESCARA DEL 6.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 82 dell’8.10.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Pescara di Pescara e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 16 ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete